



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della Pubblica Amministrazione



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar 25 ottobre 2018**

***Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di  
semplificazione e il carattere “trasversale” della riforma***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Massimo Puggioni**

# Domande & Risposte

## **1. L'AUSL ha chiesto al SUAP di fornire la planimetria dei locali relativa ad una notifica sanitaria di un nuovo esercizio di pizzeria al taglio: Il Comune deve fornirla?**

L'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016 stabilisce che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nei moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati e della documentazione da allegare. Nello specifico, il modulo per la notifica sanitaria è stato approvato nell'accordo del 6 luglio 2017, e non prevede la necessità di allegare alcuna planimetria dei locali; è quindi vietato richiedere al cittadino tale documento.

## **2. La richiesta di autorizzazione per un taglio di un lotto boschivo privato a suo parere deve passare dal SUAP?**

Come successivamente precisato, l'interessato è proprietario del terreno sul quale avviene il taglio degli alberi, e successivamente intende vendere il legname alla ditta che si occuperà di commercializzarlo; poiché manca il requisito della connessione con un'attività economica e produttiva di beni e servizi, ritengo che non sussistano i presupposti perché l'intervento rientri nella competenza del SUAP.

## **3. La conferenza potrebbe essere asincrona e semplificata, per cui comunque potrebbe essere scelta anche questa formula e non solo quella dell'art. 14, quanto anche il 14bis**

Presumo che il quesito si riferisca alla formulazione dell'art. 19 bis, comma 3 della Legge n. 241/1990, che nel disciplinare la SCIA condizionata prevede che *“il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato”*. Concordo con questa lettura: il termine “convocazione” e il riferimento all'art. 14 non sono da leggersi nel senso che la conferenza debba necessariamente essere convocata in forma simultanea, in quanto valgono le regole generali che prevedono che la conferenza di servizi si svolga di norma in forma semplificata e in modalità asincrona.

## **4. Cosa significa inizio attività? attività del proponente o attività della conferenza di servizi?**

Presumo che il quesito si riferisca alla formulazione dell'art. 19 bis, comma 3 della Legge n. 241/1990, che nel disciplinare la SCIA condizionata prevede che *“il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio*

*dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato".* In questo caso, l'inizio dell'attività si riferisce all'attività oggetto di SCIA, che il proponente potrà avviare solo una volta acquisiti gli atti di assenso necessari.

**5. Qual è la differenza tra conformazione e integrazione? Per "attestazioni non veritiere" cosa si intende? il mero accertamento da parte dell'ufficio o si deve attendere la pronuncia del giudice a seguito di denuncia di false autocertificazioni?**

In una SCIA, l'interessato – avvalendosi eventualmente di tecnici abilitati o di agenzie per le imprese – attesta la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per la realizzazione della propria attività. Tale dichiarazione deve intendersi veritiera fino a prova contraria; pertanto la semplice mancanza di un documento utile per l'effettuazione delle necessarie verifiche da parte dell'Amministrazione competente non costituisce "carenza dei requisiti e dei presupposti" e non implica la mancata conformità dell'attività, comportando solo la necessità di richiedere il documento mancante ad integrazione della pratica.

Diverso il caso in cui, a seguito delle verifiche, l'amministrazione competente accertasse l'effettiva carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente: in questo caso l'ufficio dovrebbe procedere ad emettere – qualora possibile – un provvedimento contenente l'invito alla conformazione, ovvero all'acquisizione dei requisiti mancanti entro un termine fissato, oppure un divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la conformazione non fosse possibile.

Nella formulazione dell'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 *"Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa"*, si fa riferimento all'accertamento da parte dell'amministrazione competente della manifesta non veridicità della dichiarazione, non essendo certamente possibile nel breve termine concesso per le verifiche (60 o 30 giorni, secondo lo stesso articolo) attendere la pronuncia dell'autorità giudiziaria.

**6. Quale ricevuta può bastare la ricevuta di arrivo al protocollo generale, dato che nella sezione Amministrazione Trasparente sono indicati i responsabili del procedimento per i procedimenti amministrativi?**

L'art. 18 bis della legge n. 241/1990 prevede che *"Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza"*. La ricevuta, per essere valida, deve contenere pertanto questi elementi essenziali.

## **7. Chiedo cortesemente di esplicitare il concetto di determinazione dell'amministrazione di settore coinvolta nella Conferenza di Servizi.**

L'argomento sarà affrontato nel prossimo webinar del 6 novembre, che La invitiamo a seguire. Ad ogni modo, le determinazioni dei soggetti coinvolti nella conferenza di servizi sono prive di natura provvedimento autonoma (in quanto la determinazione conclusiva della conferenza è l'unico provvedimento che conclude il procedimento e sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte) e si riferiscono alle sole verifiche di competenza diretta della singola amministrazione coinvolta. Tali determinazioni:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso, devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, oppure indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, a prescindere dalla loro rilevanza;
- devono indicare in modo chiaro e analitico le prescrizioni o condizioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, oppure discrezionalmente a tutela di esigenze di interesse generale.

## **8. E' possibile avere un modello di determinazione conclusiva della conferenza e del provvedimento unico finale? Ad es. riferiti all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006?**

Sul portale di Italia Semplice sono pubblicati alcuni esempi di note e provvedimenti che possono essere utili. Questo il link:  
<http://www.italiasemplice.gov.it/documentazione/modulistica-conferenza-di-servizi/>

## **9. Ogni endoprocedimento ha una propria validità temporale, come è possibile comprendere tutto in una determinazione finale?**

L'articolo 14 quater, comma 4 della legge n. 241/1990 prevede che *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

Ciascun atto di assenso acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore. Se al termine della conferenza è stata adottata una determinazione conclusiva negativa, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un'amministrazione si sia espressa favorevolmente in conferenza di servizi.

All'atto pratico, è opportuno che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indichi espressamente tutti gli atti di assenso sostituiti dalla determinazione stessa, precisando quanto sopra riportato a proposito della validità temporale degli stessi.

**10. Nel caso di autorizzazioni ex art. 208 d.lgs. 152/06 può essere indetta cds asincrona?**

L'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 detta una disciplina speciale della conferenza di servizi, che deve svolgersi in modalità sincrona, con un preavviso minimo di 20 giorni e una durata massima di 90 giorni; la decisione viene assunta a maggioranza. Inoltre, la conferenza di servizi non si conclude con il rilascio del provvedimento, ma con la trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti alla regione, che successivamente deve emettere l'autorizzazione unica: si tratta pertanto di una conferenza di servizi di natura istruttoria e non decisoria.

**11. Come viene gestito il procedimento di AU per gli impianti a fonti rinnovabili Dlgs 387/2003? e per gli impianti per i quali si richiede AU fonti convenzionali Dlgs 115/2008?**

Per l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e per quelle di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 20/2007 e all'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 115/2008 si procede con una conferenza di servizi svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990; la conferenza di servizi si svolge quindi con le modalità ordinarie.

**12. La tempistica CdS, art 14-ter comma 2: i lavori della C si concludono non oltre 45 gg. Problema: fino a quanti giorni è ammesso ridurre ulteriormente questa tempistica? In alcuni casi lo SUAP ha chiesto il Parere della Provincia in materia di Pianificazione Territoriale obbligatorio dando solo 5gg di tempo.**

La norma non stabilisce un termine minimo; gli unici vincoli che devono essere tenuti in considerazione dall'amministrazione procedente sono il termine massimo di 45 giorni e il termine di conclusione del procedimento. In altri termini, l'amministrazione procedente dovrebbe lasciare a disposizione dei soggetti coinvolti il maggior numero di giorni possibile entro il tetto dei 45 previsti dalla legge, compatibilmente con l'esigenza di concludere il procedimento entro i termini di legge. Ritengo che 5 giorni costituiscano un termine eccessivamente ristretto, lesivo del principio di leale collaborazione fra amministrazioni.

**13. Per ricadere nell'obbligo di conferenza, occorre acquisire atti di assenso anche di una sola amministrazione o di almeno due amministrazioni?**

La conferenza decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando nel procedimento è coinvolta almeno un'altra amministrazione che deve esprimere un atto di assenso ulteriore rispetto a quello di competenza dell'amministrazione procedente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. È quindi necessario che ricorrano, contemporaneamente, le due condizioni individuate dall'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 :

- l'acquisizione di almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso (pluralità di atti di assenso);
- la competenza di diverse amministrazioni o gestori di beni/servizi pubblici (pluralità di amministrazioni coinvolte).

Questo porta ad escludere l'obbligatorietà della conferenza di servizi, ad esempio, quando gli atti di assenso sono tutti di competenza della stessa amministrazione procedente (mancando la condizione della pluralità di amministrazioni coinvolte), oppure quando deve essere acquisito un solo atto di assenso (non rinvenendosi la condizione della pluralità di atti di assenso).

**14. Nel caso di PAS per modifica di impianto di biogas, con modifica sostanziale dell'AUA, si convoca CDS? E soprattutto, dopo il provvedimento conclusivo della CDS per PAS con AUA, l'inizio lavori è possibile dopo i 30 gg dall'emissione dell'atto?**

Poiché nel caso di cui trattasi sono certamente coinvolte più amministrazioni (Comune e Provincia, salvo ulteriori soggetti competenti in materia ambientale) per il rilascio di più atti di assenso (PAS, AUA e singole autorizzazioni ambientali che confluiscono nell'AUA), sussistono le condizioni perché si debba procedere in conferenza di servizi. In ogni caso, il ricorso alla conferenza di servizi è espressamente previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Lo stesso comma prevede che *"Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241"*. Poiché la norma prevede la sospensione e non l'interruzione dei termini, dalla data di adozione della determinazione conclusiva riprendono a decorrere i trenta giorni, al netto di quelli trascorsi prima dell'indizione della conferenza stessa.

**15. Nel caso di una autorizzazione allo scarico rilasciata non come autorizzazione settoriale ma ricadente in un'AUA, come ci si comporta con il rinnovo? ovvero , il rinnovo deve essere fatto entro i 4 anni della validità della settoriale o entro i 15 anni dell'AUA?**

Il principio generale secondo cui ciascun atto di assenso acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore è espressamente derogato dalla disciplina dell'AUA, che prevede al contrario un unico termine di validità pari a 15 anni per tutti i titoli abilitativi ambientali confluiti nell'AUA stessa (art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013). Pertanto il rinnovo andrà fatto alla scadenza dei quindici anni.

## **16. Voltura AUA: quale regime amministrativo?**

Il D.P.R. n. 59/2013 e il D.Lgs. n. 222/2016 non prevedono espressamente il regime amministrativo per la voltura; tuttavia, trattandosi di una mera presa d'atto della variazione del gestore, che non comporta alcuna valutazione di natura ambientale, in analogia con gli altri casi contemplati dal D.Lgs. n. 222/2016 (fra cui la voltura dell'AIA) ritengo che si applichi il regime della comunicazione.

## **17. Il procedimento di VIA ai sensi dell'art. 27 bis comprende anche il titolo edilizio. Come si completa?**

Come previsto dall'art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, *la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita*. Ancorché questa disposizione sia lievemente diversa da quella della legge n. 241/1990, per il combinato disposto con l'art. 14 quater di quest'ultima deve intendersi che *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*. Non è quindi necessario che l'ufficio tecnico comunale produca un atto autonomo di permesso di costruire, ma è sufficiente che si esprima sul suo rilascio in sede di conferenza di servizi; la determinazione conclusiva darà atto che la stessa sostituisce anche il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

## **18. Fermo restante la procedura di verifica della scia da parte dello sportello SUAP, si potrebbe chiarire il rapporto che il SUAP deve avere in particolar modo con l'ASL, ovvero il SUAP verifica solo la formalità telematica dell'istanza e la transita agli uffici coinvolti nell'endo procedimento oppure lo sportello deve "aprire tutti i files" per verificarne il contenuto e allorquando ci sia la carenza di c.c. asl e se e' il SUAP che deve richiederlo o si resta in attesa delle prescrizioni asl?**

Il controllo formale di competenza del SUAP consiste in una verifica di completezza della SCIA e della sussistenza dei requisiti essenziali della stessa. La fase di verifica formale non implica invece alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese o sulla conformità dell'intervento alle norme vigenti. A titolo meramente esemplificativo, le ipotesi di omissioni o carenze formali che il SUAP dovrebbe rilevare sono:

- a) l'assenza di elementi necessari per l'attestazione della conformità dell'iniziativa oggetto della SCIA alle norme e per la successiva verifica della competenza dell'ufficio a ricevere la pratica (ad esempio, incompleta o incoerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica, assenza di allegati o documenti richiesti per la verifica di conformità dell'intervento, evincibili dalla modulistica);
- b) l'incompetenza del SUAP a ricevere la SCIA;

- c) la mancanza della firma nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici;
- d) la mancanza della procura speciale, ove necessaria;
- e) la presentazione di pratiche in formato cartaceo, nei casi in cui la norma prescriva l'obbligo di trasmissione telematica;
- f) la trasmissione di documenti in formati informatici diversi da quelli previsti dalla norma vigente;
- g) la presentazione di una SCIA per fattispecie che necessitano del rilascio di un'autorizzazione espressa o di un'autorizzazione soggetta a silenzio-assenso, limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale.

Ritengo che la presenza del versamento dei diritti di segreteria o istruttoria, laddove sia elemento noto evincibile dalla modulistica o di cui è stata comunque data adeguata pubblicità nella forme previste dalla legge, costituisca un elemento di verifica formale spettante al SUAP. Laddove il SUAP non rilevasse la carenza, l'integrazione può comunque essere richiesta dall'ufficio competente.

**19. Come si procede nel caso la documentazione allegata alla VIA deve venire pubblicata in modo parziale per questioni legate al segreto industriale? coinvolgete le forze militari (ESERCITO/MARINA/AERONAUTICA) nelle CdS VIA?**

L'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che *“Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”*. Ritengo pertanto che la pubblicazione dei documenti debba avvenire in forma integrale nei confronti degli Enti tenuti a esprimersi; nella successiva fase di pubblicazione dell'avviso al pubblico, le informazioni legate al segreto industriale possono essere omesse in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 195/2005.

Non vi sono amministrazioni esonerate dall'obbligo di partecipare alle conferenze di servizi ove siano coinvolte da un'amministrazione procedente, mancando una indicazione in tal senso nella legge n. 241/1990. Anche gli enti militari, ove necessario, possono quindi essere coinvolti nelle conferenze di servizi.

**20. In un procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, protrattosi oltre la tempistica prevista dal medesimo articolo, l'impresa richiedente prima della convocazione della conferenza di servizi e prima quindi del rilascio o diniego dell'autorizzazione si è cancellata da registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, la P.A. deve comunque concludere il procedimento, in che modo?**



L'iscrizione al Registro delle Imprese non costituisce presupposto del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208, né la sua mancanza di per sé costituisce motivo di diniego della stessa, in quanto il codice dell'Ambiente nulla dispone al riguardo. Esistono infatti dei casi, fra cui quello delle imprese individuali, in cui la ditta può iscriversi anche successivamente al rilascio dell'atto abilitativo, purché nei termini di legge. La circostanza che l'impresa risulti inattiva o cancellata dal Registro delle Imprese non esime l'Amministrazione competente dall'obbligo di concludere il procedimento; riterrei necessario chiedere alla ditta se persiste l'interesse all'ottenimento dell'autorizzazione, fermo restando il fatto che in ogni caso una simile interlocuzione non sospende i termini del procedimento.

**21. Nel caso di scia edilizia con contestuale deposito del progetto sismico, con inizio lavori subordinato alla attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale; per attestazione si può intendere la ricevuta di avvenuta protocollazione o deve essere una attestazione rilasciata a seguito di controllo della pratica dall'ufficio competente?**

L'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che *"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione"*. Presumo che nel caso di cui trattasi l'autorizzazione sismica sia stata rilasciata, e prescriva il fatto che i lavori non possano essere iniziati prima del deposito del progetto strutturale ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto. In tal caso, la norma pone un generico obbligo di deposito, immediatamente efficace a prescindere dall'eventuale riscontro dell'ufficio tecnico regionale. In altri termini, è sufficiente la mera attestazione di deposito di cui all'art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, la quale non presuppone un controllo sulla pratica (se non di natura formale).

**22. Laddove un'autorizzazione ambientale sia stata rilasciata come endo procedimento di una via, in che tempi viene rinnovata e che cosa viene rinnovato se non è un'autorizzazione a sé stante?**

Ciascun atto di assenso acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, e sarà pertanto soggetto a rinnovo alla scadenza e secondo le modalità ordinarie. In ciò non rileva il fatto che il titolo originario sia stato rilasciato attraverso un provvedimento unico: esso, ancorché "materialmente" sia un unico provvedimento, contiene in sé una pluralità di atti di assenso, ognuno dei quali mantiene giuridicamente la propria individualità.

**23. Alla determinazione conclusiva si allegano i singoli titoli autorizzativi approvati?**

Come previsto dall'art. 14 ter della legge n. 241/1990, *la determinazione conclusiva "sostituisce" sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.* Il tenore letterale della disposizione prevede un effetto sostitutivo e non meramente ricognitorio: ciò significa che non è necessario che alla determinazione siano allegati i singoli titoli abilitativi di competenza delle amministrazioni partecipanti; tuttavia è buona regola che ad essa siano allegate tutte le determinazioni espresse dai soggetti coinvolti durante la conferenza di servizi o, in caso di conferenza simultanea.

**24. Con riferimento all'art.242 del TU Ambiente la CdS ivi richiamata può essere indetta in forma asincrona?**

L'art. 242, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che *"La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione"*. La norma prevede espressamente il ricorso alla conferenza in modalità sincrona.

**25. In caso di decadenza del permesso di costruire per omessa presentazione inizio lavori , decade l'atto unico e pertanto anche gli altri atti rilasciati all'interno del procedimento unico?**

Ciascun atto di assenso acquisito nell'ambito della conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore. In caso di mancato inizio lavori entro un anno dal rilascio del provvedimento unico, il permesso di costruire decade, ma gli altri titoli conseguiti con il medesimo procedimento unico manterranno ciascuno la validità prevista dalla norma settoriale di riferimento.

**26. Quindi il Comune partecipa alla conferenza portando il permesso a costruire e poi ne segue tutte le fasi successive e noi, ufficio competente per la VIA, alleghiamo il PdC al provvedimento unico?**

Ciascuna Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi si esprime in quella sede per quanto di propria competenza, ma non è tenuta a portare materialmente il proprio atto di assenso, che sarà sostituito a tutti gli effetti dalla determinazione conclusiva della conferenza. La conferenza di servizi è infatti un modulo procedimentale nel quale i diversi interessi pubblici in

gioco devono essere valutati contestualmente, secondo uno schema “in parallelo” e non “in sequenza”: ciò esclude in radice che i singoli soggetti competenti siano tenuti ad emettere il provvedimento previsto dalla norma settoriale di riferimento (il quale spesso presuppone l’acquisizione di altri pareri o atti presupposti), e comporta che non dovrebbe potersi considerare ammissibile un parere o atto “preconfezionato” portato in conferenza da un soggetto partecipante, se non inteso come mera valutazione di partenza, suscettibile, quindi, di venire modificata e persino stravolta dalla stessa amministrazione che lo ha introdotto nel corso della discussione.

**27. L’autorizzazione unica per impianti di smaltimento di rifiuti prevede all’art. 208, c. 7 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 146 del DLgs 42/2004 s.m.i., quindi l’autorizzazione paesaggistica deve essere espressa con atto specifico nonostante in regime di conferenza di servizi?**

L’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 detta una disciplina speciale della conferenza di servizi, che deve svolgersi in modalità sincrona, con un preavviso minimo di 20 giorni e una durata massima di 90 giorni; la decisione viene assunta a maggioranza. Inoltre, la conferenza di servizi non si conclude con il rilascio di una determinazione, ma con la trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti alla regione, che successivamente deve emettere l’autorizzazione unica: si tratta pertanto di una conferenza di servizi di natura istruttoria e non decisoria.

Lo stesso articolo prevede che *“entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*. Pertanto nel caso di cui trattasi l’effetto sostitutivo non è proprio della determinazione di conclusione del procedimento, ma dell’autorizzazione unica. In ogni caso il rimando alle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica deve intendersi in senso generale e non procedurale: ove previsto è infatti necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica, ma la stessa sarà comunque sostituita dall’autorizzazione unica, rilasciata sulla scorta delle risultanze della conferenza di servizi a cui avranno preso parte le Amministrazioni competenti ad esprimersi sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, senza che sia necessaria l’adozione di un autonomo provvedimento.

**28. In caso di procedimento di VIA, se il Permesso di Costruire non è stato rilasciato in sede di conferenza Decisoria, come si procede?**

Ciascuna Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi si esprime in quella sede per quanto di propria competenza, ma non è tenuta a portare materialmente il proprio atto di assenso, che sarà sostituito a tutti gli effetti dalla determinazione conclusiva della conferenza.

Nel caso in cui il Comune non partecipi alla conferenza di servizi o non si esprima nel merito del rilascio del permesso di costruire, si applica quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 7 della legge n. 241/1990: *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*. L'amministrazione procedente dovrà quindi concludere il procedimento e la determinazione conclusiva avrà anche valenza di permesso di costruire, ferma restando la responsabilità del Comune per l'assenso implicito reso in sede di conferenza di servizi.